REGOLAMENTO (CEE) N. 366/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che istaura un regime transitorio per lo zucchero importato da taluni Stati membri a condizioni particolari a seguito di convenzioni derivanti dall'accordo internazionale sullo zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1 dell'atto (2) ad esso allegato, in appresso denominato « atto »,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato per ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 38,

considerando che taluni dei nuovi Stati membri, in una certa situazione del mercato mondiale, hanno diritto, in virtù delle disposizioni dell'articolo 30 dell' accordo internazionale sullo zucchero, di farsi consegnare dei quantitativi di zucchero ad un prezzo massimo ; che attualmente e già da vario tempo il prezzo del mercato mondiale si trova ad un livello sensibilmente superiore rispetto a quello del prezzo massimo ; che in base alle disposizioni stesse, tali Stati membri hanno ugualmente l'obbligo di esportare una parte di detti quantitativi di zucchero alle stesse condizioni di prezzo ; che l'accordo internazionale sullo zucchero scade il 31 dicembre 1973 ; che è necessario istaurare un regime transitorio che assicuri sino alla scadenza di detto accordo, che il sistema dei prelievi comunitari non venga perturbato da tali consegne a prezzo ridotto ;

considerando che tale regime transitorio potrebbe essere attuato in maniera tale che i quantitativi di zucchero di cui trattasi non possano essere dichiarati in libera pratica nella Comunità ; che tali quantitativi di zucchero dovrebbero essere riesportati allo stato naturale o dopo avvenuta trasformazione ; che esiste la possibilità di controllo poichè lo zucchero in causa forma esclusivamente l'oggetto di convenzioni governative tra paesi destinatari e paesi speditori ; che occorre inoltre che gli Stati membri in questione comunichino regolarmente i quantitativi di zucchero in causa alla Commissione, la quale ne informa tutti gli Stati membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino del regolamento n. 1009/67/CEE, lo zucchero esportato dai paesi terzi verso la Comunità alle condizioni dell'articolo 30 dell'accordo internazionale sullo zucchero, non può essere messo in libera pratica nella Comunità.

2. Gli Stati membri che hanno diritto a consegne di zucchero alle condizioni indicate al paragrafo 1 prendono, se del caso, le disposizioni necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 2

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, comunicano alla Commissione al più tardi alla fine di ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di zucchero che gli sono stati consegnati conformemente all'articolo 30 dell'accordo internazionale sullo zucchero.

In detta comunicazione sarà fatta particolarmente distinzione tra i quantitativi :

— che non hanno raggiunto il territorio doganale dello Stato membro considerato,

— che nel territorio doganale dello Stato membro considerato, sono stati posti in un regime sospensivo dei diritti, tasse e prelievi,

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

— che alla fine del regime di cui al trattino precedente, sono stati riesportati allo stato naturale o dopo avvenuta trasformazione.

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i dati che le sono stati comunicati ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI